

Codice A1103A

D.D. 25 maggio 2021, n. 323

Ordinanza di archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido (F. 2RISLAT2016).



ATTO DD 323/A1103A/2021

DEL 25/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido (F. 2RISLAT2016)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 19109 del 19/04/2016 dalla DIREZIONE AGRICOLTURA – REGIONE PIEMONTE a carico del legale rappresentante della *omissis*, nei confronti dei quali con processo verbale n. 1 del 26/5/2016 elevato dalla città metropolitana di Torino – servizio Agricoltura, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 9 commi 3 e 4 della L. n. 119 del 2003 e s.m.i. in combinato disposto con il regolamento CE 595/2004 per omessa notifica ai produttori conferenti della revoca del titolo abilitante al ritiro del latte con conseguente ritiro illecito dello stesso prodotto (per un importo di euro 443.955,01) come meglio descritto nel richiamato verbale di accertamento, durante il mese di marzo di 2015 con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15;

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi nè di richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

RITENUTO efficace il provvedimento di revoca del titolo al ritiro del latte trasmesso al trasgressore in mancanza di una pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo;

RICHIAMATA la determina n. 2015/937 del settore agricoltura della Provincia di Novara datata 30.4.15 che conferma la sospensiva al provvedimento di revoca del titolo per il ritiro del latte in ottemperanza a provvedimenti cautelari del TAR PIEMONTE e del TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA efficaci durante il periodo tenuta della condotta contestata rendendola, seppur provvisoriamente, lecita quanto meno sotto il profilo soggettivo;

VISTO in particolare 4 commi 3 e 4 della L. n. 119 del 2003 e s.m.i. in combinato disposto con il

regolamento CE 595/2004, come sanzionato dall'art. 4 comma 4 della medesima legge;

RICHIAMATE le note di AGEA e città metropolitana di Torino-servizio agricoltura di calcolo del dovuto e di intimazione citate nel verbale di accertamento qui richiamato;

RITENUTA perciò l'infondatezza della specifica violazione accertata;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'accertatore e allo stesso trasgressore/obbligato in solido

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella